

**IL DOCUMENTO**

Macrocategoria	Prassi	Categoria	Circolare
Data	19/05/2008	Numero	6846
Titolo	ACI - Automobile Club d'Italia - Disposizioni in materia di autenticazione degli atti di alienazione e costituzione di diritti di garanzia di beni mobili registrati ai sensi dell'articolo. 7 L. 248/2006 ed in materia di istanza dell'acquirente ex L 80/200		

ACI - Automobile Club d'Italia
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI CC

Protocollo uscita: **DSD/0006846/08**

Data: 19/05/2008

Testo integrale della circolare ACI DSD/0006846/08 (formato pdf)

Testo integrale del Comunicato ACI - Chiarimenti sull'applicazione della L.80/2005 - istanza dell'acquirente (formato pdf)

Sigg DIRETTORI UFFICI PROVINCIALI ACI

...
omissis

OGGETTO: Disposizioni in materia di autenticazione degli atti di alienazione e costituzione di diritti di garanzia di beni mobili registrati ai sensi dell'articolo. 7 L. 248/2006 ed in materia di istanza dell'acquirente ex L 80/2005.

Come noto, l'articolo 7 del D.L. n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006, ha introdotto modalità semplificate di autentica per gli atti di alienazione e costituzione di diritti di garanzia, aventi ad oggetto beni mobili registrati.

Sulla base del disposto contenuto nell'articolo. 7, questo Ente, con circolare del n. 11898 del 6/7/2006, ha emanato le prime istruzioni per consentire il corretto svolgimento delle operazioni di autentica fornendo, in momenti successivi, chiarimenti relativi a particolari casistiche.

In fase di applicazione della normativa in argomento sono emerse problematiche applicative negli Uffici Provinciali ACI ai fini del controllo sulla regolarità degli atti da trascrivere.

Ciò premesso, sentito il Ministero di Giustizia, è stata predisposta la presente circolare con le relative istruzioni in materia di autentiche di atti soggetti ad iscrizione e trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico.

Con l'occasione, sono stati forniti anche chiarimenti sull'applicazione della Legge n. 80/2005 sull'istanza dell'acquirente.

Eventuali ulteriori necessità di integrazione saranno prese in considerazione dopo un primo periodo di applicazione della presente.

Ogni ulteriore chiarimento in ordine a questa circolare potrà essere rivolto all'Ufficio Normativa e Contratti di questa Direzione (ai numeri 06.4998.2168/2169).

Tenuto conto della complessità della materia, questa Direzione si dichiara sin d'ora disponibile a collaborare in sinergia con tutti gli operatori, interessati all'applicazione della legge, per lo svolgimento di interventi formativi necessari

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.
IL DIRETTORE CENTRALE Vincenzo Pensa



Omissis

MODALITÀ DI AUTENTICA

L'articolo 7 L. 248/2006 non specifica le modalità da seguire per l'autentica delle sottoscrizioni, né richiama alcuna disciplina già esistente, quale quella prevista per l'autentica notarile o per l'autentica amministrativa.

In assenza di specifiche disposizioni normative, si ritiene opportuno fare riferimento all'articolo 2703 Codice Civile che definisce l'autenticazione fatta da notaio o altro pubblico ufficiale come "l'attestazione da parte del pubblico ufficiale che fa sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive".

Pertanto, ai soggetti autenticanti spetta di verificare l'identità della persona che sottoscrive e dichiarare che la sottoscrizione è stata apposta alla propria presenza, indicando la data in cui è stata apposta.

Non dovrà essere effettuata dall'autenticatore alcuna valutazione in merito al contenuto dell'atto.

Il sottoscrittore dovrà:

esibire all'autenticante un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.

Al riguardo, occorre fare riferimento all'articolo 35 DPR 445/2000 che, al comma 2, prevede che *"sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, riporto d'armi, le tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciati da un'amministrazione dello Stato"*.

I documenti esibiti devono essere in corso di validità ed in originale.

I cittadini stranieri potranno esibire, in alternativa, ai documento di riconoscimento italiano anche il passaporto del paese di origine.

II permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (o, nei casi residuali, la vecchia carta di soggiorno se ancora valida) è valido come documento di identificazione personale per 5 anni.

Non può essere esibito il permesso di soggiorno perché non costituisce documento di identità.

L autenticatore dovrà.

1. accertare l'Identità del sottoscrittore indicando le modalità di identificazione nel corpo dell'autentica, ossia citando quale è il documento utilizzato per l'identificazione e gli estremi.

In caso di persone giuridiche, dovrà accertare che il sottoscrittore detenga il potere rappresentativo mediante esame della documentazione comprovante il potere di firma (certificato della Camera Commercio, procura generale o speciale, atto societario, ecc.) e indicare nel corpo dell'autentica l'avvenuto accertamento di tali poteri nonché, in caso di procura, gli estremi dell'atto (numero repertorio e data della procura, oltre che notaio che ha autenticato la procura).

Qualora nell'autentica non venga citato l'avvenuto accertamento dei poteri di firma, alla formalità PRA dovrà essere allegata la documentazione comprovante tali poteri.

2. Indicare nel corpo dell'autentica:

A) la data in cui avviene l'autentica. La data di sottoscrizione costituisce elemento essenziale dell'autentica, in quanto conferisce all'atto data certa.

E' da tale data che vengono computati i termini di presentazione della formalità e dell'applicazione di eventuali sanzioni, in caso di presentazione tardiva.

A questo proposito, si osserva che la dichiarazione del soggetto autenticante ex articolo 2703 Codice Civile è essa stessa un atto pubblico il quale inerisce alla scrittura privata che, invece, resta tale,

La scrittura privata autenticata è, quindi, un documento unitario nel quale sono contenuti due atti distinti aventi natura diversa: la scrittura privata e l'autentica che ha natura di atto pubblico.

Qualora il soggetto autenticante attesti falsamente di aver accertato l'identità del sottoscrittore o dichiari falsamente che l'atto è stato sottoscritto in sua presenza o indichi falsamente la data e/o il luogo dell'autentica sarà responsabile sotto il profilo penale per il reato previsto all'articolo 479 Codice Penale, (reato di falso ideologico), nonché sotto il profilo civile per i danni arrecati a terzi (art 2043 Codice Civile)-

B) Il luogo dove viene eseguita l'autentica.

Deve corrispondere con la sede dello STA secondo quanto previsto anche dal Disciplinare di servizio STA, sottoscritto dal rappresentante legale dello STA, il quale prevede che "la Delegazione/impresa assicura l'esclusiva operatività presso la propria struttura".

C) Il proprio nome e cognome, apporre la propria firma leggibile e il timbro recante nome e cognome e l'Ufficio di appartenenza.

Per le Agenzie e Delegazioni va apposto il timbro riportante i dati dello Studio di Consulenza

D) Se l'autentica è effettuata da un dipendente delegato, vanno indicati, nel corpo dell'autentica, gli estremi dell'atto di delega (cioè nominativo/denominazione del delegante, n. protocollo, data e indicazione dell'Ufficio Provinciale dove la delega è stata depositata)-

Si richiamano al riguardo le disposizioni già impartite con la lettera circolare n. 8879 del 26/7/2007 con la quale sono state fornite disposizioni in materia di deposito al PRA degli atti di delega.

E' sufficiente che l'atto di delega sia stato depositato presso l'Ufficio Provinciale ACI ove normalmente lo STA presenta le formalità.

Qualora vengano presentate formalità presso altri Uffici Provinciali ACI, questi potranno chiedere conferma del deposito dell'atto di delega all'Ufficio Provinciale dove questo è stato depositato.

Le autentiche prive anche di uno degli elementi relativi alla data e/o al luogo e/o alla sottoscrizione del soggetto autenticante o del venditore daranno luogo alla riconsiderazione della formalità.

Analogamente daranno luogo alla riconsiderazione delle formalità le autentiche redatte sul foglio complementare perché prive della manifestazione di volontà del venditore, oltre alle autentiche i cui atti sono redatti sul Certificato di Proprietà (CdP) e risultano non compilati, in tutto o in parte, nello spazio riservato ai dati dell'acquirente.

Trattandosi di atti nulli non potranno essere riutilizzati per la seconda presentazione al PRA, ma andrà presentato un nuovo atto riportante i dati che attestano la volontà di vendita ad un soggetto individuato.

Gli importi versati per la prima formalità saranno oggetto di rimborso, tranne l'imposta di bollo sulla nota che ha natura cartolare.

Se per l'atto presentato in prima istanza in modo incompleto è stato utilizzato il CdP, occorrerà redigere il nuovo atto, in unico esemplare, su carta bollata.

Il CdP andrà ripresentato come documento di proprietà insieme alla nota PRA.

E) Con riferimento all'autentica della sottoscrizione di ciechi, sordomuti e chi non sa o non può firmare, si richiamano le disposizioni già fornite con la lettera circolare n.1675 del 31/1/2007, in base alle quali la sottoscrizione va effettuata con un segno di croce.

Se la persona non è in grado di sottoscrivere con il segno di croce, dovrà essere riportata la dicitura "impossibilitato a sottoscrivere".

F) Il numero di repertorio dell'autentica.

3. Si ricorda, infine, che la sottoscrizione dell'atto e le relative operazioni di autentica devono avvenire contestualmente e alla presenza dell'autenticatore così come previsto dalle disposizioni dell'articolo. 2703 Codice Civile.

...

Omissis

GLI ARTICOLI ASSOCIATI AL DOCUMENTO

Articolo n° 7 : Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati- Legge 248/2006

Articolo n° 2043 : Risarcimento per fatto illecito – Codice Civile

Articolo n° 2703 : Sottoscrizione autenticata – Codice Civile